



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 36 del 9-12-2009

Oggetto: L.R. n. 6/2005 -Ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED].

L'anno 2009 addì Nove del mese di Dicembre, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Vox Elisabetta - Direzione Ufficio Reg. INAIL	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto		X
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Torsches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroiilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Visto l'art. 28 L.R. n. 1/2008;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- il Sig. [REDACTED], socio accomandante della ditta [REDACTED], già iscritto all'Albo delle imprese Artigiane, in data 22.4.2009 chiedeva la cancellazione dall'Albo Artigiani per cessata attività, che veniva deliberata in data 4.5.2009 dalla C.P.A. di Lecce;
- in data 22.4.2009, il Sig. [REDACTED] richiedeva l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane della ditta [REDACTED] di [REDACTED];
- nella seduta del 4.6.2009, la Commissione Provinciale per l'Artigianato deliberava di non accogliere l'istanza per mancanza del possesso dei requisiti di cui alla L. 443/85 e 57/01, comunicando all'interessato la decisione con nota n. 3158 del 5.6.2009;
- in data 31.7.2009, il Sig. [REDACTED], proponeva ricorso a questa Commissione, ritenendo di aver fatto solo una trasformazione della società;
- che detta società è composta da tre soci;

Ritenuto che:

- dal modello AA2, presentato dalla ditta, nei riquadri 4 e 5 è dichiarato che l'attività è svolta dal Sig. [REDACTED], mentre nel riquadro 6 del medesimo modello, sono riportati i nominativi dei soci che non partecipano manualmente e professionalmente all'attività;
- l'art. 3, secondo comma della L. 443/85, così come modificato dalla L. n. 57/2001, prevede che: *"È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale"*;
- nel caso di specie, non sussiste la maggioranza dei soci che partecipano manualmente e professionalmente all'attività;
- confermata la relazione istruttoria;

P.Q.M.

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di non accogliere il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED].

Al sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. due facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroianni)

Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)